

Publicato in G.u. il dlgs 150/2022 con effetti sui reati tributari in caso di improcedibilità

Fisco, la confisca esce di scena

Sequestro revocato superati i termini di durata del giudizio

Pagina a cura

DI STEFANO LOCONTE E
GIULIA MARIA MENTASTI

Cadono le confische nei reati tributari: è quanto emerge dal dlgs n. 150 del 10 ottobre 2022, pubblicato sul supplemento ordinario n. 38 della *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 17 ottobre scorso. Si tratta di un provvedimento attuativo della delega per la riforma del processo penale di cui alla L. n. 134/2021, che prevede l'ingresso nel c.p.p. dell'art. 578-ter in tema di "Decisione sulla confisca e provvedimenti sui beni in sequestro nel caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione".

Specificamente, la nuova norma, in vigore dal prossimo 1° novembre, impone la revoca della misura, salvi i casi in cui "la legge la prevede obbligatoriamente anche quando non è stata pronunciata condanna" (ovvero, ex art. 240 comma 2 c.p., la confisca delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione e l'alienazione delle quali costituisce reato), e quelli in cui sia possibile avanzare una proposta di sequestro (e confisca) di prevenzione.

Dunque, non rientrando la confisca penal tributaria in nessuna di queste ipotesi, ogniqualvolta si superino i termini di durata massima del giudizio di impugnazione e scatti la dichiarazione di improcedibilità, ne deriva automaticamente la revoca della confisca del profitto del reato fiscale disposta nel giudizio di primo grado, pur essendo già stati accertati i presupposti della misura.

L'improcedibilità di cui all'art. 344-bis c.p.p. Per comprendere la portata della norma che si accinge a entrare in vigore, occorre ricordare l'introduzione nel codice di rito, ormai un anno fa, ai sensi dell'art. 2, comma 2, L. n. 134/2021, dell'art. 344-bis c.p.p., che disciplina l'istituto dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione. Nello specifico, la norma prevede termini di durata massima dei giudizi di impugnazione, individuati rispettivamente in due anni per quello di appello e un anno per quello di cassazione: la mancata definizione del giudizio entro tali tempi comporta la declaratoria di improcedibilità dell'azione penale. Peraltro, proroghe sono contemplate

Improcedibilità e confisca	
La norma	Cosa prevede
Art. 344-bis c.p.p. Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione	Costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale la mancata definizione del giudizio: <ul style="list-style-type: none"> • di appello entro il termine di due anni • di cassazione entro il termine di un anno
Art. 578-ter c.p.p. Decisione sulla confisca e provvedimenti sui beni in sequestro nel caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione	Ogniqualvolta il giudice di appello o la Corte di cassazione dichiarino l'azione penale improcedibile ai sensi dell'articolo 344-bis c.p.p., la confisca disposta in primo grado con la condanna è revocata, fatti salvi solo: <ul style="list-style-type: none"> • la confisca delle cose la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione e l'alienazione delle quali costituisce reato (la cui ablazione è ai sensi dell'art. 240 comma 2 n. 2) obbligatoria anche quando non è stata pronunciata condanna) • i casi in cui sia possibile avanzare una proposta di sequestro (e confisca) di prevenzione

solo in alcune tassative ipotesi, e in particolare per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, di associazione mafiosa e di scambio elettorale politico-mafioso, di violenza sessuale aggravata e di traffico di stupefacenti; nonché per i delitti aggravati dal metodo mafioso e dall'agevolazione mafiosa ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p. Per tutti gli altri reati, anche se gravemente puniti, tra cui proprio quelli tributari, è possibile solo una proroga di un anno per il giudizio di appello e di 6 mesi per il giudizio in Cassazione: la durata massima è quindi di 3 anni per l'appello e di 1 anno e 6 mesi per la Cassazione, e sempre che ricorrano i motivi che giustificano la proroga, ovvero l'elevato numero di parti o imputazioni o la complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare.

Le sorti della confisca secondo il nuovo art. 578-ter c.p.p. L'ingresso nell'ordinamento della suddetta norma ha reso necessario disciplinare le sorti della confisca disposta in primo grado con la sentenza di condanna nel caso in cui intervenga la declaratoria di improcedibilità. Previsioni che sono state inserite in un nuovo articolo, numerato 578-ter c.p.p. e rubricato "Decisione sulla confisca e provvedimenti sui beni in sequestro nel caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione", ai sensi del quale il giudice di appello o la Corte di cassazione,

nel dichiarare l'azione penale improcedibile ai sensi dell'articolo 344-bis c.p.p., dispongono la confisca esclusivamente "nei casi in cui la legge la prevede obbligatoriamente anche quando non è stata pronunciata condanna". Inoltre, l'articolo al comma successivo aggiunge che se vi sono beni in sequestro di cui è stata ordinata la confisca, deve essere disposta "con ordinanza la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto o al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo competenti a proporre le misure patrimoniali di cui al titolo II del Libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159".

Dunque, il dato letterale è chiaro nell'imporre la revoca della misura a eccezione del numero limitatissimo di ipotesi tassativamente disciplinate, ovvero fatti salvi, da un lato, la confisca delle cose la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione e l'alienazione delle quali costituisce reato (la cui ablazione è ai sensi dell'art. 240 comma 2 n. 2) obbligatoria anche quando non è stata pronunciata condanna), e, dall'altro lato, i casi in cui sia possibile avanzare una proposta di sequestro (e confisca) di prevenzione.

Le differenze rispetto all'art. 578-bis c.p.p. Applicando le suddette regole, le dichiarazioni di improcedibilità genereranno sulle misure ablative effetti del tutto diversi rispetto a quelli prodotti, per esempio, dalla amnistia e dalla prescrizione. Sul punto, l'art. 578-bis

c.p.p. prevede testualmente che "quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'articolo 240 bis del codice penale e da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall'articolo 322 ter del codice penale, il giudice di appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato".

La nuova scelta del legislatore, nel disciplinare i casi di superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione, di non fare riferimento al predetto art. 578-bis c.p.p. e di negare quindi la pronuncia sulla confisca è stata del resto esplicitata nella stessa relazione illustrativa al dlgs 10 ottobre 2022, n. 150, che ha ritenuto come il regime applicabile in caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione non sarebbe mutuabile per regolamentare i rapporti tra azione civile o confisca e improcedibilità per superamento dei termini massimi del giudizio di impugnazione, in quanto "la pronuncia di improcedibilità ha carattere processuale e, come tale, impedisce di proseguire nell'esame del merito e di giungere a una condanna definitiva, caducando la precedente pronuncia".

Gli effetti sui processi per reati tributari. Indiscussa e dirimente è la ricaduta che il nuovo regime avrà in ambito penal tributario. Sul punto è utile richia-

mare l'art. 12-bis dlgs n. 74/2000, ai sensi del quale nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 c.p.p. per uno dei delitti fiscali previsti dal suddetto decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto (cosiddetta confisca per equivalente).

L'operatività della previsione peraltro è preservata anche nel caso in cui sia pronunciata sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato, considerato che la giurisprudenza di legittimità è univoca nel ri-

Se si superano i termini di durata massima del giudizio di impugnazione e scatta la dichiarazione di improcedibilità c'è la revoca della confisca del profitto del reato fiscale

tenere che l'art. 578-bis c.p.p., nel disporre la possibilità di mantenere la confisca nel caso in cui sia accertata la responsabilità dell'imputato, è applicabile anche alla confisca tributaria disciplinata dall'art. 12-bis dlgs 74/2000, con il solo limite per cui, ove questa sia stata disposta per equivalente, non può essere mantenuta in relazione a fatti anteriori all'ingresso nel c.p.p. del citato art. 578-bis in ragione del suo carattere affittivo.

Ma con l'entrata in vigore dell'art. 578-ter c.p.p., introdotto dal dlgs n. 150 del 10 ottobre scorso, i destini delle confische cambieranno radicalmente.

Infatti, non rientrando quella penal-tributaria in nessuno dei casi contemplati dalla nuova norma, ogniqualvolta i termini di durata massima del giudizio di impugnazione vengano superati facendo scattare la dichiarazione di improcedibilità, in automatico sarà revocata la confisca del profitto del reato fiscale, ovvero del debito erariale, disposta nel giudizio di primo grado, e ciò pur essendo già stati accertati i presupposti della misura.